



Comune di Anzola dell'Emilia

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE, LA CONDUZIONE E LA
GESTIONE DELLE AREE DA COLTIVARE A ORTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27.11.2018

INDICE

ART. 1 – FINALITA’	3
ART. 2 – MODALITÀ DI GESTIONE	3
ART. 3 – REQUISITI E REGOLE PER L’ASSEGNAZIONE	3
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
ART. 5 – MODALITÀ E DURATA DELL’ASSEGNAZIONE	4
ART. 6 – CAMBIO DI LOTTI	4
ART. 7 – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE	4
ART. 8 – DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE	5
ART. 9 – GESTIONE SOCIALE	5
ART. 10 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI	5
ART. 11 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA	5
ART. 12 – COMITATO DI GESTIONE	5
ART. 13 – FUNZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE	6
ART. 14 – IL PRESIDENTE	6
ART. 15 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE	6
ART. 16 – FORNITURE	6
ART. 17 – GESTIONE ECONOMICA DEGLI ORTI	6
ART. 18 – DOVERI DEL COMUNE	6
ART. 19 – DOVERI DELL’ASSEGNATARIO E NORME SULLA COLTIVAZIONE	7
ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI	7

ART. 1 – FINALITA'

L'Amministrazione comunale promuove, in armonia con il principio di sussidiarietà e con le finalità dello Statuto comunale, l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano l'aggregazione sociale e la valorizzazione dell'ambiente urbano, creando momenti di incontro, di discussione e vita sociale, e che valorizzino le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione dei cittadini, in particolare delle persone anziane.

Per le finalità del presente Regolamento, l'Amministrazione individua aree da destinare all'orticoltura, da assegnare ai cittadini richiedenti, nel rispetto dei criteri indicati dal presente regolamento.

ART. 2 – MODALITÀ DI GESTIONE

Il Comune può assicurare la gestione delle zone ortive attraverso le associazioni che gestiscono i centri sociali o associazioni appositamente costituite.

Nella gestione delle zone ortive le associazioni si attengono a quanto stabilito dal presente regolamento, secondo gli accordi definiti dalle singole convenzioni con tali soggetti, e operano nel rispetto del principio di autofinanziamento e della copertura dei costi di gestione.

I centri sociali e le associazioni che gestiscono le aree ortive hanno il dovere di dotarsi di disposizioni che guidino in modo specifico gli assegnatari nel mantenimento del decoro e nella pratica di un'orticoltura sana e sostenibile. Tali disposizioni non potranno essere in alcun modo in contrasto con il presente regolamento.

ART. 3 – REQUISITI E REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE

I requisiti necessari per l'assegnazione dell'area ortiva sono i seguenti:

- 1) essere residenti nel Comune di Anzola dell'Emilia;
- 2) essere maggiorenne;
- 3) appartenere ad una delle seguenti categorie: pensionati, non occupati in alcuna attività lavorativa retribuita, inoccupati, disoccupati, cassaintegrati, lavoratori in mobilità, studenti;
- 4) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato e non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

Una volta esaurite le richieste dei destinatari indicati al precedente punto 3), gli orti possono essere assegnati anche ad altri cittadini residenti, indipendentemente dalla appartenenza alle categorie di cui al suddetto punto.

Il Comune riserva orti per iniziative didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto per l'ambiente.

Il Comune può, altresì, riservare orti da assegnare a particolari categorie di cittadini, quali famiglie numerose o cittadini che rientrino in specifici progetti o finalità di carattere sociale, socio-educativo e socio-sanitario.

La Giunta comunale, previa informazione alle commissioni consiliari competenti, può definire eventuali percentuali di ripartizione del numero dei lotti disponibili, con riferimento alle diverse tipologie di destinatari, con il seguente ordine:

- a) persone a cui è riconosciuto lo stato di pensionato;
- b) altri cittadini, se in possesso degli altri requisiti di cui al punto 3);
- c) progetti didattici rivolti ad alunni delle scuole del territorio;
- d) persone che si trovino in stato di disagio psico-fisico, sociale o economico, inserite in progetti socio-educativi disposti dal Comune o, in accordo con il Comune, da altri soggetti pubblici o del terzo settore che operano nell'ambito dei servizi socio-sanitari.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione di un lotto deve essere presentata in forma scritta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, indirizzata al Sindaco, durante tutto l'arco dell'anno da coloro che siano in possesso dei requisiti.

L'assegnazione dell'orto avviene in base all'ordine di presentazione della domanda.

ART. 5 – MODALITÀ E DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione ha durata triennale ed è previsto il rinnovo per un ulteriore triennio, se non viene data disdetta, da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza della prima assegnazione o del rinnovo.

Nel caso in cui, dopo il rinnovo, risultino disponibili dei lotti liberi, potranno essere concesse successive proroghe annuali.

Nei casi previsti al precedente art.3, commi 3 e 4, il Comune può valutare durate di assegnazione differenziate.

Per i rinnovi, dovranno essere mantenuti i requisiti indispensabili riportati all'art. 3.

Non potrà essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.

Nel caso in cui, una volta soddisfatte le richieste di assegnazione, rinnovo e proroga annuale di cui ai precedenti comma 1 e 2, risultino disponibili degli orti liberi, al fine di garantire il mantenimento della cura dei lotti di terreno, essi potranno essere assegnati, per il solo periodo di un anno, a soggetti già assegnatari, nella misura massima di un orto aggiuntivo per assegnatario.

In nessun caso l'assegnazione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro.

L'assegnazione avviene esclusivamente in capo al richiedente o al coniuge convivente che potrà subentrare all'assegnatario in caso di decesso di quest'ultimo. Al coniuge è equiparato il convivente.

I lotti di terreno da coltivare ad orto sono assegnati in comodato. Pertanto si applicano le disposizioni del Libro IV, Titolo III, Capo XIV del Codice Civile (art. 1803).

Il terreno che viene assegnato per la coltivazione dell'orto deve essere di proprietà del Comune o da questo acquisito.

ART. 6 – CAMBIO DI LOTTI

Non è consentita la richiesta di cambio di lotto. Qualora però l'assegnatario desideri cambiare il lotto assegnatogli dovrà rinunciare per iscritto al lotto avuto in assegnazione e formulare nuove domande.

ART. 7 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

La revoca dell'assegnazione avviene per morte o rinuncia scritta dell'assegnatario indirizzata al Comitato di gestione della zona ortiva, di cui al successivo art. 12. Il Comitato di gestione può proporre la revoca dell'assegnazione con atto scritto e motivato per violazione di quanto disposto dal presente regolamento. La proposta di revoca deve essere portata a conoscenza dell'assegnatario che può ricorrere nei confronti del Comitato di Gestione entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della proposta stessa. Il ricorso deve essere indirizzato al Sindaco. Se non viene presentato entro il termine stabilito, oppure se viene respinto in forma scritta e motivata, l'assegnatario decade dal proprio diritto e l'orto può essere immediatamente assegnato ad altri richiedenti.

L'assegnatario che cessa per qualsiasi motivo l'attività deve lasciare il lotto sgombro da qualsivoglia materiale. In caso d'inadempienza vi provvederà il Comune con spese a carico dell'inadempiente.

Il Comune ha il diritto di riservarsi alcuni orti per iniziative didattiche volte a favorire la diffusione del patrimonio culturale degli anziani legato alle zone ortive.

ART. 8 – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza immediata dall'assegnazione è pronunciata nei seguenti casi:

- Cessione del lotto;
- Vendita prodotti;
- Comportamenti ripetuti che contrastano con le norme contenute nell'Art. 19 del presente regolamento.

ART. 9 – GESTIONE SOCIALE

Per garantire il corretto svolgimento delle attività gestionali nelle zone ortive ed il necessario collegamento tra queste e le Istituzioni, ogni zona ortiva si deve dotare dei seguenti organi di gestione sociale: l'Assemblea degli assegnatari, il Comitato di Gestione, il Presidente del Comitato di Gestione.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

E' l'organo che riunisce tutti gli assegnatari. L'assemblea si riunisce di norma una volta all'anno in sessione ordinaria.

Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sia necessità su richiesta di un quarto degli assegnatari, della metà dei componenti del Comitato di Gestione o dei soggetti rappresentanti le Istituzioni Comunali.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta dal Presidente del Comitato di Gestione per iscritto e resa nota a tutti gli assegnatari; deve contenere l'ordine del giorno ed essere portata a conoscenza delle Istituzioni coinvolte.

La convocazione deve essere affissa all'interno delle zone ortive almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea.

Alle riunioni dell'assemblea possono partecipare tutti i cittadini del Comune, che non hanno però diritto di voto.

ART. 11 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) elegge il Presidente dell'Assemblea ed il Comitato di Gestione;
- b) approva il programma annuale comprendente le opere di manutenzione e di sviluppo dei servizi dell'area ortiva, le iniziative culturali, ricreative, sociali;
- c) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) stabilisce la quota che gli assegnatari debbono versare per il pagamento delle utenze e per le altre necessità della zona ortiva;
- e) può costituire gruppi di lavoro che affianchino il Comitato di Gestione per conduzione della zona ortiva (è compito del Comitato di Gestione coordinare questi gruppi);
- f) può fare proposte per eventuali modifiche al presente Regolamento.

ART. 12 – COMITATO DI GESTIONE

E' l'organo di gestione della zona ortiva composto da un minimo di sette membri ad un massimo di quindici. Resta in carica un anno ed è rieleggibile; è eletto dall'assemblea con voto palese. Il voto può essere segreto quando richiesto da un quinto degli assegnatari.

ART. 13 – FUNZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge il presidente del Comitato di Gestione (ove opportuno anche un Vice Presidente) e l'Amministratore;
- b) presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, consuntivo ed il programma di attività annuale;
- c) vigila sul rispetto del Regolamento e ne propone eventuali modifiche alle Istituzioni;
- d) promuove la socializzazione tra gli assegnatari anche in collaborazione con i Centri sociali autogestiti dagli anziani;
- e) garantisce l'attuazione dei programmi e degli intendimenti dell'Assemblea;
- f) cura l'esecuzione dei lavori e delle spese di gestione e manutenzione della zona ortiva.

ART. 14 – IL PRESIDENTE

E' l'organo rappresentativo della zona ortiva. E' eletto in seno al Comitato di gestione al momento del suo insediamento. Resta in carica un anno ed è rieleggibile.

ART. 15 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca, presiede e firma gli atti del Comitato di Gestione;
- b) garantisce la civile convivenza nell'area ortiva e il rispetto delle norme di gestione;
- c) è il referente per le comunicazioni relative alla zona ortiva.

ART. 16 – FORNITURE

L'acqua per l'irrigazione degli orti deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie e deve provenire dall'allacciamento alla rete idrica urbana.

Il costo dell'acqua fornita sarà suddiviso tra gli assegnatari in parti uguali a cura del Comitato di Gestione.

Il Presidente del Comitato di Gestione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale, nella sua qualità di unico responsabile, alla riscossione del dovuto ed al pagamento delle relative fatture.

ART. 17 – GESTIONE ECONOMICA DEGLI ORTI

Il criterio guida della gestione delle zone ortive è quello dell'autofinanziamento.

Le entrate sono così costituite:

- a) quota iniziale di assegnazione;
- b) quota annuale versata dagli assegnatari (detta quota viene deliberata nelle assemblee annuali degli assegnatari e serve a coprire le spese dell'acqua per l'irrigazione ed ogni altra spesa inerente la gestione della zona ortiva);
- c) contributi eventuali di Enti ed Associazioni;
- d) contributi eventuali deliberati dal Consiglio Comunale;
- e) entrate derivanti da iniziative promosse per l'autofinanziamento.

ART. 18 – DOVERI DEL COMUNE

Il Comune, realizzando la zona ortiva, deve provvedere a dotare la stessa delle attrezzature necessarie: deposito attrezzi, contenitori per immondizie, servizi igienici, impianto idrico, delimitazione orti, alberatura di confine e di una bacheca.

ART. 19 – DOVERI DELL'ASSEGNATARIO E NORME SULLA COLTIVAZIONE

Oltre a tutti i doveri specificamente posti dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile, all'assegnatario è fatto divieto:

- Di erigere baracche, altre strutture o serre; è tuttavia consentito proteggere, nei periodi primavera e inverno, dalle avversità atmosferiche i prodotti orticoli con teli di nylon vincolati alla struttura o reti purché di altezza non superiore a cm. 100 uniformandoli per tipologia di materiale;
- Di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie e a tutela dell'ambiente; l'impiego dei pesticidi è da considerarsi di norma vietato;
- Di vendere i prodotti;
- Di usare contenitori per concimi allo stato liquido;
- Di erigere canne o paletti destinati a sostegno delle colture oltre i due metri dal suolo;
- Di allevare o tenere sul lotto assegnato animali domestici o di bassa corte (cani, gatti, conigli, galline, ecc.);
- Di coltivare o piantumare piante di piccole dimensioni;
- Di mettere pietre, lamiere, legni, fili di ferro e qualunque altro manufatto che non sia stato previsto dall'Amministrazione Comunale;
- Di accumulare rifiuti, che dovranno essere smaltiti dallo stesso assegnatario negli specifici servizi comunali di raccolta, comprese le compostiere là dove sono presenti. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in conformità dei principi di differenziazione e riciclo delle singole frazioni, utilizzando allo scopo tutti gli strumenti e/o gli spazi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale siano questi individuabili nelle zone attigue agli orti stessi o lungo le strade/piazze comunali, ivi comprese le compostiere là dove sono presenti;
- Di utilizzare prodotti non conformi alle pratiche dell'agricoltura biologica anche nel trattamento fitosanitario delle coltivazioni. Qualora dovessero subentrare nuove forme di avversità per le piantagioni, occorre segnalare e concordare tempestivamente con l'Ufficio Ambiente del Comune le modalità idonee per debellarle;
- Di creare accumuli di acqua; diversamente, se strettamente necessario, i contenitori dovranno essere opportunamente chiusi, secondo quanto previsto dalle ordinanze di lotta alle zanzare.

L'assegnatario si impegna a mantenere ordinato e pulito il proprio orto nonché le parti ad uso comune (viottoli, locale degli attrezzi, irrigazione, ecc.) secondo un programma di turnazione concordato con il Comitato di Gestione. Qualora venga a mancare la collaborazione di uno o più assegnatari, il Comitato di Gestione è autorizzato a fare eseguire i lavori necessari e la relativa spesa verrà addebitata all'Assegnatario o agli Assegnatari inadempienti. In mancanza di pagamento entro 30 giorni vi è la revoca dell'assegnazione dell'orto.

L'Amministrazione Comunale favorisce ed incentiva l'utilizzo delle compostiere per conferire l'organico da cui trarre concime per la produzione degli ortaggi e come eventuale trattamento contro le avversità da parassiti e funghi.

La Giunta comunale potrà definire specifiche regole a cui dovranno attenersi gli assegnatari nella conduzione degli Orti, in linea con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le zone ortive debbono dotarsi di Regolamento interno che deve essere affisso all'interno delle stesse.

In nessun caso il Regolamento interno può essere in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

La zona ortiva deve essere coperta da assicurazione per responsabilità civile. Il costo della polizza è di norma a carico degli assegnatari dei lotti.

Tutti gli organi rappresentativi e di gestione delle zone ortive di cui al presente Regolamento possono essere dichiarati decaduti dall'Amministrazione Comunale per errori gravi o comportamenti contrari a quanto stabilito dal Regolamento disciplinante il settore.